REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1975

che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1315/74, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1315/74 della Commissione, del 28 maggio 1974, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/75 (4), ha concesso agli organismi d'intervento la facoltà di procedere al disossamento delle carni bovine da essi prese in consegna; che tale facoltà ha dato luogo alla formazione di giacenze considerevoli di carni disossate; che, se tali giacenze continuassero ad aumentare, rischierebbero di verificarsi difficoltà di smercio;

considerando che, in attesa che venga ultimato lo studio del regime comunitario di disossamento, è d'uopo prorogare di nuovo il regime attuale per un breve periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1315/74, la data del 31 agosto 1975 è sostituita da quella del 30 settembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 144 del 29. 5. 1974, pag. 11.
(4) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 19.